

Comunicato della Camera arbitrale n. 1 del 26 febbraio 2016

(come aggiornato con Delibera del 15 novembre 2017)

Archiviazione dei procedimenti quiescenti di amministrazione di arbitrati

Il Consiglio della Camera arbitrale,

visto l'art. 209, c. 4, del d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, che assegna alla Camera arbitrale presso l'ANAC la funzione esclusiva di nominare i collegi arbitrali per i relativi procedimenti in materia di contratti pubblici, ferme restando le designazioni degli arbitri di parte dei soggetti interessati;

considerato che anche nella vigenza del nuovo codice dei contratti pubblici resta immutata l'esigenza di porre rimedio ai riflessi negativi sopra l'efficiente distribuzione degli incarichi arbitrali e il buon andamento complessivo dell'amministrazione degli arbitrati da parte della Camera che, invece, la mera pendenza di procedimenti "quiescenti" (a seguito di presentazione di domanda di arbitrato e di istanza di nomina del collegio per i quali la Camera arbitrale ha regolarmente concluso la corrispondente attività amministrativa, senza tuttavia che vi abbia fatto seguito il versamento dell'acconto di cui all'art. 209, c. 8, d.lgs. n. 50/2016, o comunque altro atto idoneo a dare impulso ulteriore al procedimento giudiziale) produce;

considerato altresì che, nell'attuale regime pubblicitario dei procedimenti di amministrazione degli arbitrati, occorre assicurare la fedele rappresentazione al pubblico delle attività della Camera, separando la pendenza del giudizio tra le parti con la relativa durata dal corso delle attività imputabili all'ente di amministrazione e il tempo proprio della sola azione amministrativa;

ritenuto che, entro tale contesto, appare opportuno prefigurare meccanismi procedurali idonei a immunizzare i soggetti già nominati come arbitri dalle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di ulteriori incarichi che la disciplina di riferimento pone a loro carico (cfr., in specie, artt. 209, c. 6, lett. b), e 210, c. 10);

ritenuto altresì che, al fine di rendere efficiente e spedita l'amministrazione dei procedimenti arbitrali, non può che rimanere ferma la legittima prerogativa di quei soggetti la cui nomina, senza che sia sopravvenuto alcun impedimento, risulterebbe vanificata dalla mera inattività delle parti;

ritenuta, per i motivi sopra esposti, la necessità di prevedere modalità tali per cui, oltre a individuare un termine finalmente risolutivo degli effetti dell' inattività delle parti sui procedimenti di amministrazione degli arbitrati, risultino disciplinati rispettivamente le conseguenze e le garanzie che a tale evenienza devono riconnettersi;

ritenuto pertanto di dovere in particolare prevedere:

(i) un termine ultimo che, nella perduranza dello stato di inerzia nel procedimento arbitrale, conduce, fermi restando gli altri effetti giuridici propriamente riconducibili alla domanda di arbitrato, all'archiviazione del procedimento pendente innanzi alla Camera arbitrale;

(ii) l'onere per le parti interessate di procedere alla presentazione di nuova istanza ai fini della nomina del Collegio arbitrale quando del medesimo procedimento sia stata già comunicata loro l'archiviazione;

(iii) la conferma - sia per esigenze di economia del procedimento che per quelle di garanzia connesse alla necessità di non rimettere alla mera disponibilità delle parti gli esiti della nomina effettuata dalla Camera arbitrale - del Presidente del Collegio arbitrale nella persona in precedenza individuata, fatte evidentemente salve le ipotesi in cui sia all'uopo manifestata espressa rinuncia ovvero rilevate circostanze, quali esemplarmente lo svolgimento di attività professionali per le parti o il conferimento di diversi incarichi rilevanti entro i termini di applicazione del principio di rotazione di cui all'art. 209, c., 5, del codice dei contratti pubblici;

Visto pure il Comunicato della Camera arbitrale n. 2 del 28 aprile 2016, si dispone quanto segue:

1) a far data dal 15 novembre 2017, laddove successivamente al perfezionamento della nomina del Collegio arbitrale si riscontri la mancanza per più di 90 giorni di ogni atto di svolgimento del procedimento arbitrale -promosso con la domanda di arbitrato ai sensi dell'art. 209, c. 8 del d.lgs. n. 50/2016- sarà inoltrata agli arbitri, fornendone contestuale notizia alle parti, la richiesta di voler confermare espressamente l'interesse allo svolgimento dell'incarico, a seguito della quale gli arbitri sono onerati di comunicare alla Camera arbitrale e alle parti del giudizio l'eventuale dichiarazione di conferma entro i 30 giorni successivi alla ricezione di tale richiesta;

2) laddove entro tale ultimo termine non pervenga alla Camera la dichiarazione di conferma da parte di nessuno degli arbitri nominati il procedimento di amministrazione dell'arbitrato sarà definito dalla Camera arbitrale mediante archiviazione;

3) la Camera arbitrale procede comunque all'archiviazione del procedimento se, pur ricevuta da alcuno soltanto degli arbitri la dichiarazione di cui al precedente punto 2), nei 60 giorni successivi alla data di ricezione dell'ultima delle dichiarazioni di conferma non sia intervenuto il versamento dell'acconto di cui all'art. 209, c. 8, d.lgs. n. 50/2016 ovvero altro atto idoneo a dare ulteriore impulso al procedimento arbitrale;

4) nei casi in cui venga disposta l'archiviazione del procedimento, l'eventuale interesse di una delle parti all'ulteriore corso del giudizio arbitrale richiede la presentazione di una nuova istanza che, occorrendo, dovrà essere munita della designazione di arbitro anche diverso da quello pur precedentemente nominato. In ogni caso, rimane ferma la nomina del Presidente del Collegio arbitrale già effettuata e quindi non si procede all'estrazione di cui al Comunicato della Camera arbitrale n. 2 del 28 aprile 2016, salvo che il Presidente già nominato abbia dichiarato di rinunciarvi ovvero sia sopravvenuta altra causa impeditiva;

5) fuori dei casi di cui al punto 1), laddove anteriormente alla nomina del Collegio arbitrale il mancato assolvimento di oneri di parte essenziali all'adozione dello stesso atto di nomina si protragga per più di 60 giorni dalla comunicazione che abbia già fatto constare l'impedimento a provvedere della Camera arbitrale, questa rimane ulteriormente autorizzata, previa apposita diffida rivolta al soggetto onerato, all'adozione della delibera di archiviazione, con le conseguenze -nella misura compatibile- di cui al punto 4).